

REGOLAMENTO (CEE) N. 3879/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

recante modalità di applicazione del regime d'importazione valido per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99, originari della Thailandia ed esportati da tale paese negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime d'importazione applicabile a taluni prodotti di cui ai codici NC 0714 10 e 0714 90, originari di alcuni paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che, con decisione 90/637/CEE⁽⁵⁾, il Consiglio ha approvato il rinnovo sino al 1994 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia, relativo alla produzione, alla commercializzazione e agli scambi di manioca; che da tale accordo risulta che possono essere importati nella Comunità con un prelievo pari al massimo al 6% ad valorem soltanto i quantitativi risultanti dal rinnovo dell'accordo stesso;

considerando che le modalità di applicazione del regime d'importazione scaduto sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 480/87 della Commissione⁽⁶⁾, il quale scade conseguentemente il 31 dicembre 1990; che è pertanto opportuno adottare un nuovo regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1991 per la durata dell'accordo;

considerando che, a seguito della modifica da parte del Consiglio del regolamento (CEE) n. 430/87, è opportuno adottare le relative modalità di applicazione per il periodo di validità dell'accordo, sino alla fine del 1994;

considerando che, in conformità del regime di cui viene prorogata l'applicazione, il titolo d'importazione comunitario è rilasciato su presentazione di un titolo d'esportazione rilasciato dalle autorità thailandesi, il cui modello sia stato comunicato alla Commissione;

considerando che l'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subor-

dinata alla presentazione di un titolo d'importazione, le cui modalità comuni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90⁽⁸⁾; che il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2553/90⁽¹⁰⁾, ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno mantenere in vigore misure atte ad agevolare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di merci eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e la quantità effettivamente importata;

considerando che, ai fini della corretta applicazione dell'accordo di cooperazione, occorre instaurare un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d'esportazione thailandesi nonché della prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia beneficiano del regime previsto dall'accordo di cooperazione, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:

- a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, per l'esportazione verso la Comunità economica europea, in appresso denominato « titolo d'esportazione », e rispondente ai requisiti prescritti al titolo I del presente regolamento;
- b) rispondenti ai requisiti prescritti al titolo II del presente regolamento.

(1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

(2) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

(5) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 23.

(6) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 13.

(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(8) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

(9) GU n. L 90 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(10) GU n. L 241 del 4. 9. 1990, pag. 6.